

**Ordinanza
concernente l'articolo 13 capoversi 3 a 5
del trattato di commercio concluso tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca**

del 17 settembre 1954 (Stato 1° ottobre 1954)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 del decreto federale del 23 marzo 1954¹

che approva il trattato di commercio concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca²;

visto l'articolo 13 capoversi 3 a 5 di detto trattato³,

decreta:

Art. 1

¹ Qualora beni dello Stato cecoslovacco, della Banca di Stato cecoslovacca o di altre persone giuridiche cecoslovacche, segnatamente di aziende statali, di aziende nazionalizzate, di aziende nazionali o di aziende per il commercio con l'estero, formano oggetto di sequestro o hanno anteriormente formato oggetto di sequestro non diventato nel frattempo caduco, l'ufficio d'esecuzioni trasmette entro il termine di tre giorni, copia dell'atto di sequestro al Dipartimento federale degli affari esteri⁴.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri può fare opposizione contro tale sequestro all'ufficio d'esecuzioni per violazione dell'articolo 13 capoversi 3 a 5 del trattato di commercio del 24 novembre 1953⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca.

RU 1954 911

¹ RU 1954 639

² RS 0.946.297.411

³ RS 0.946.297.411

⁴ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

⁵ RS 0.946.297.411

Art. 2

¹ L'ufficio d'esecuzione dà immediatamente conoscenza dell'opposizione al creditore che ha fatto procedere al sequestro, informandolo che può presentare ricorso di diritto amministrativo, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale federale, conformemente all'articolo 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943⁶ sull'organizzazione giudiziaria.

² Se contro l'opposizione non è presentato alcun ricorso o se il ricorso è respinto, il sequestro diventa caduco.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1954.

⁶ [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. 1 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. 1 2 505 n. 1 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. 1 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).